



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO TRIBUTI

**REGOLAMENTO TRIBUTARIO
RECANTE NORME IN MATERIA DI
AUTOTUTELA**

*Approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 411
del 13/2/2000 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n°
57 del 29/3/2000*

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Scopo del Regolamento

Articolo 2 – Contenuto del Regolamento

CAPO II: AUTOTUTELA

Articolo 3 – Annullamento d'ufficio

Articolo 4 – Ipotesi di annullamento d'ufficio dell'imposizione

Articolo 5 – Limiti all'esercizio del potere di Autotutela

Articolo 6 – Organi competenti per l'esercizio del potere di Autotutela

Articolo 7 – Adempimenti degli Uffici

CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento del Comune una serie di istituti che rispondono alle esigenze di efficacia e riduzione degli adempimenti prevenendo l'insorgenza di controversie.

ARTICOLO 2

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 50 della legge 28/12/1997 n. 449 viene introdotto e disciplinato l'istituto dell'Autotutela, in base alla quale sono determinate le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio e di sospensione della imposizione e della riscossione delle entrate in caso di acclarata illegittimità o infondatezza del provvedimento tributario, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario, intendendosi, per essi, gli avvisi di accertamento e liquidazione, gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie, i ruoli, l'atto di diniego di rimborso nonché tutti quelli che comunque incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente.

CAPO II AUTOTUTELA

ARTICOLO 3 ANNULLAMENTO D'UFFICIO

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato nel caso in cui l'ente impositore, anche in maniera autonoma, indipendentemente dall'istanza del contribuente, verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:

- L'atto sia divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato unicamente per ordini di motivi formali e, cioè, inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
- Vi sia pendenza di giudizio;
- Il contribuente non abbia prodotto alcuna istanza.

L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale, dell'atto illegittimo o infondato presuppone la sussistenza di un provvedimento di natura tributaria riconosciuto illegittimo o infondato e di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla sua eliminazione per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare contenziosi inutili ed onerosi.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi l'Ufficio potrà inoltre, provvedere – nelle more dell'adozione del provvedimento di annullamento – alla sospensione dell'atto anche in pendenza di controversia tributaria.

ARTICOLO 4

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELL'IMPOSIZIONE

L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento dell'imposizione nei casi di:

- Errore di persona
- Evidente errore logico o di calcolo
- Errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
- Doppia imposizione o tassazione
- Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

L'istanza di parte non determina alcun obbligo giuridico di provvedere.

L'annullamento dell'atto tributario travolge necessariamente ed automaticamente tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.

ARTICOLO 5

LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicato – senza contestazione – i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

ARTICOLO 6
ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Il potere di annullamento dell'imposizione spetta al dirigente o funzionario responsabile che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 8
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Digitato e collazionato a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico